

interessi al saggio convenzionale con decorrenza dal 29.6.2011 sino alla data dell'effettivo pagamento, l'importo per cui è condanna a carico solidale di [REDACTED] e [REDACTED]; rigetta l'appello incidentale proposto da [REDACTED] avverso la medesima sentenza».

2. — Gli intimati non spiegano difese.
3. — Il ricorso è stato fissato e deciso all'adunanza camerale del 1° aprile 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 e.p.c.) con riferimento all'art. 644 c.p., all'art. 2 della L. 108/96 ed all'art. 1815 c.c. Secondo la ricorrente la corte di appello ha fatto una applicazione non conforme a diritto nella parte in cui ha indicato e preso in considerazione il tasso annuo effettivo (TAE) in luogo del Tasso nominale pattuito (TAN) senza considerarne la nota differenza ontologica e giuridica. Non sarebbe dunque corretto confrontare un tasso annuo su base trimestrale ricalcolato "su base annua" con il tasso soglia che è un tasso annuo rilevato trimestralmente. Si osserva: che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti, mentre il primo (anatocismo) designa la speciale attitudine degli interessi a produrre a loro volta interessi, la seconda (clausola di capitalizzazione trimestrale) indica il fenomeno in forza del quale una certa misura di interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione da accessoria in principale; che la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e quindi gli interessi maturati concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo; che l'interesse capitalizzato non può essere computato *ex se* nel tasso d'interesse usurario in quanto l'anatocismo viene conseguito mediante capitalizzazione degli interessi a debito non pagati; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi legittimamente pattuita non può essere conteggiata ai fini del TEG essendo ormai capitale e non interesse o voce di costo periodico; che l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale.

2. — Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c.

In particolare, sotto un primo profilo, questo Collegio ritiene di dovere dare continuità all'indirizzo secondo il quale in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass. Sez. 1, 17/11/2022, n. 33964, Rv. 666241 - 01)

Sotto l'altro aspetto enunciato in ricorso, merita di essere confermato, altresì, l'orientamento secondo il quale, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000 (Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5282, Rv. 670278 - 01, alla motivazione della quale in particolare si rinvia).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna decisione sulle spese essendo rimaste le altre parti intimiate.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 1 aprile 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale